



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.7.2013
COM(2013) 543 final

2013/0261 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

RELAZIONE

La decisione 2012/470/UE del Consiglio del 7 agosto 2012 ha prorogato la validità della decisione 2012/96/UE del Consiglio fino al 20 agosto 2013 e ha sospeso l'applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE Vista l'incertezza circa la data esatta delle elezioni che si terranno nello Zimbabwe in conformità dell'accordo politico globale, e con l'obiettivo di riesaminare le misure appropriate subito dopo dette elezioni, si propone al Consiglio di prorogare di sei mesi la validità della decisione 2012/96/UE del Consiglio adottando la proposta allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ (di seguito "accordo di partenariato ACP-CE") e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010², in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/148/CE sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di Cotonou e sono state adottate misure appropriate. Da allora, queste misure sono state adattate e il loro periodo di applicazione è stato riveduto ogni anno.
- (2) Per dimostrare l'impegno costante dell'Unione a favore del processo politico nell'ambito dell'accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE e di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l'applicazione delle misure appropriate che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou.
- (3) In linea con l'accordo del Consiglio di riesaminare le misure appropriate subito dopo le elezioni nello Zimbabwe a norma dell'accordo politico globale, occorre prorogare la decisione 2012/96/UE pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.
- (4) L'Unione europea può decidere di rivedere la presente decisione in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione 2012/96/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 20 febbraio 2014. L'applicazione delle misure appropriate rimane tuttavia sospesa.

Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e saranno applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48.

Tali misure saranno comunque riesaminate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*